



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Via V. Cortese, 5 – 88100 Catanzaro

TeleFax. 0961 – 747926

e-mail: info@parcosila.it sito web: www.parcosila.it

Regolamento trasporto armi

Art.1 - Legge quadro.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, è indicata come Legge quadro.

Art.2 - Ambito di applicazione -

1. Il presente regolamento, alla luce dell' art.11 comma 3 della Legge quadro - che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat, - individua, ai sensi dell'art.11 comma 4 della Legge quadro e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale della Sila le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.
2. Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art.11 della Legge quadro.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento per:

- a) **"introduzione"** si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
- b) **"trasporto"** si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) **"esportazione"** si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) **"armi"** "si intendono, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
- e) **"oggetti assimilati alle armi"** si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco.
- f) **"esplosivi"** si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

- g) **"mezzi di cattura"** si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n.357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Privati: definizione.

1. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
 - b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art.5 della legge n.65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art.11 della Legge quadro ed ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art.5 - Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n.773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.
2. Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n.773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.
3. Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.
4. Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.
5. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

Art. 6 - Medici veterinari: deroga.

I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 7 - Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura.

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente tramite gli itinerari indicati nell'allegato cartografico del presente Regolamento.
2. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel precedente comma deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco.

Art. 8 - Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del Parco, nei locali ricadenti all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente parco.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.
3. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento. Nei locali esterni a tali aree l'attività di commercio è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente parco.

Art. 9 - Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona.

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito all'esterno dell'area indicata nell'allegata cartografia.
2. E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.
3. Senza giustificato motivo non possono introdursi nel territorio del Parco, all'esterno delle aree e dei percorsi indicati nell'allegata cartografia:
 - a) coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama ovvero cui una delle più lame ecceda i quattro centimetri di lunghezza;
 - b) coltelli e forbici non acuminate la cui lama superi i 7 centimetri di lunghezza.
4. Senza giustificato motivo i residenti nel territorio del Parco non possono portare fuori della propria abitazione - ove situata all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia - o delle appartenenze di essa, i coltelli e le forbici di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

Art. 10 - Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco.

1. I residenti nel territorio del Parco, all'esterno dell'area indicata nell'allegata cartografia, che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui alle lettere d), e) ed f) di cui al precedente articolo 3 da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti - entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - a comunicare all'Ente Parco Nazionale della Sila le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti. Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nell'allegata cartografia, il cui trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.
2. L'Ente Parco Nazionale della Sila, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1, provvederà a rilasciare al residente autorizzazione - di durata annuale - al trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al precedente comma 1, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e cui non è consentito deviare.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio del Parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni all'area indicata nell'allegata cartografia di cui abbiano la disponibilità.

Art. 11 - Produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art.11 della Legge quadro.

Le istanze presentate, presso l'Ente Parco Nazionale della Sila, ai fini dell'acquisizione della autorizzazione di cui agli artt. 8 e 10 del presente regolamento, rese in forma autocertificata, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. copia della licenza di porto d'armi;
2. denuncia presso le autorità competenti delle armi degli esplosivi e degli oggetti agli stessi assimilati;
3. cartografia riportante l'itinerario da percorrere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente regolamento.